



Decreto Dirigenziale n. 144 del 03/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL "PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' SERRAPULLO NEL COMUNE DI MONTELLA" PROPOSTO DALLA SOCIETA' MONTELLA CAVE S.R.L - SOGGETTO PROCEDENTE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI AVELLINO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- c. che con Delibera di Giunta Regionale n. 912 del 15/05/2009, sono stati istituiti n. 3 Tavoli Tecnici VIA tematici preposti alle istruttorie delle pratiche soggette a V.I.A., V.I., Sentito, Screening per le materie inerenti le attività estrattive e la ricomposizione ambientale delle cave;

CONSIDERATO

- a. che con nota del 14/10/2009, acquisita al protocollo regionale al numero 898753 del 20/10/2009, la società MONTELLA CAVE S.r.l. con sede legale in Via Scipione Capone, 21 – 83048 – Montella (AV) ha prodotto istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente al Progetto per la coltivazione della cava di calcare sita alla località Serrapullo nel Comune di Montella, ricadente in catasto terreni al Foglio n. 6 part.IIa n. 50;
- b. che la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta dai Tavoli Tecnici e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;

RILEVATO

- a. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico Tematico "Cave" n. 2, è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 03/02/2011, ha escluso il progetto dalla procedura di VIA con la prescrizione di acquisire l'autorizzazione in ordine alla presenza del vincolo paesaggistico secondo le disposizioni previste dall'art. 146 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;
- b. che la società MONTELLA CAVE S.r.l., ha effettuato il versamento pari ad € 12,57 per le spese amministrative istruttorie determinate con D.G.R.C. n. 916 del 14/07/2005, con versamento su conto corrente del 10/09/2010;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la delibera di G. R. n. 426/08;

VISTA la delibera di G. R. n. 912/09;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di escludere dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. espresso nella seduta 03/02/2011, il progetto di coltivazione della cava di calcare sita alla località Serrapullo nel Comune di Montella (AV), ricadente in catasto terreni al Foglio n. 6, part.IIa n. 50, proposto dalla società MONTELLA CAVE S.r.l. con sede legale in Via Scipione Capone, 21 – 83048 – Montella (AV) con la prescrizione di acquisire l'autorizzazione in ordine alla presenza del vincolo paesaggistico secondo le disposizioni previste dall'art. 146 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii;
2. che l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a determinare varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di compatibilità ambientale;
3. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. di inviare il presente atto all'ARPAC per i controlli di propria competenza, di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, al Settore Provinciale Genio Civile di Avellino ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Rauci Luigi